

FOGLIO CONDIZIONI

CUP G31B20001960001 – CIG. B122C9E7B3 INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ (PRINS III) – FINANZIATO CON QUOTA FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI ANNO 2020

Art. 1 - Oggetto e durata del contratto

Il contratto ha per oggetto lo svolgimento di interventi di natura sociale, a favore di persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, che si configurano quale servizio di emergenza, per far fronte in modo immediato a situazioni di grave difficoltà ed abbandono.

Il presente contratto avrà durata indicativamente per il periodo APRILE - GIUGNO 2024 nelle more dell'attivazione di un più ampio progetto del Comune di Asti di prevenzione della povertà estrema e dell'esclusione sociale.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti, salvo eventuale proroga.

Art. 2 - Descrizione del contratto e modalità di svolgimento

Il presente contratto ha il fine di garantire una risposta immediata, tempestiva e qualificata a persone che versano in una situazione di particolare difficoltà e necessità, intercettando e canalizzando le emergenze sociali nell'ambito dei servizi di valutazione, monitoraggio e assistenza pertinenti.

Gli interventi sono rivolti ad una pluralità di target (famiglie, minori, vittime di violenza e tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà) tenendo conto di:

- situazioni di grave povertà/povertà estrema che costituiscono grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona;
- situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l'incolumità delle persone e/o grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali;
- altre situazioni di emergenza sociale.

Il servizio prevede la gestione telefonica della situazione di urgenza e, qualora la chiamata lo richieda, una valutazione professionale ed immediata, con la successiva attivazione in loco della rete dei servizi locali per gestire emergenze e problematiche che richiedano trasporto in presidi sociali o sanitari oppure ospitalità d'urgenza presso locali resi disponibili.

Nello specifico gli interventi da svolgere sono di seguito indicati, in modo esemplificativo e non esaustivo:

1. costituzione di un nucleo operativo, composto da un numero adeguato di operatori atti a soddisfare i bisogni da fronteggiare, per un totale complessivo di **32 (trentadue)** ore settimanali, da definirsi in relazione alle esigenze di volta in volta riscontrate, all'interno delle seguenti fasce orarie indicative:

- a. da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00
- b. sabato - domenica e festivi dalle ore 9:00 alle ore 19:00

2. reperibilità del nucleo operativo per 12 ore giornaliere nei seguenti orari:

- a. fascia oraria 19:00; 24:00
- b. fascia oraria 0:00; 8:00

3. messa a disposizione per il periodo APRILE 2024/ GIUGNO 2024 (3 mesi) di un alloggio in grado di ospitare un singolo nucleo familiare e/o fino a 4-5 persone adulte ed autonome;

4. messa a disposizione, in caso di necessità, di posti letto presso hotels o strutture specialistiche (quali ad esempio comunità per disabili a media complessità o posto in RSA per anziani a bassa complessità) ed acquisto di beni/servizi vari atti a garantire ospitalità in condizioni di emergenza quali ad esempio beni di primaria necessità, generi alimentari, ecc...

Art. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo relativo al contratto di cui all'oggetto per il periodo APRILE 2024 - GIUGNO 2024 è quello risultante dall'esito della Trattativa diretta, avviata in data pari ad € così dettagliata:

- € 13.800,00 oltre IVA per gli interventi di cui all'art.2 (punti 1 - 2),
- € 1.400,00/mese oltre IVA (se dovuta) per gli interventi di cui all'art. 2 (punto 3)
- fino alla concorrenza massima di € 3.000,00 oltre IVA (se dovuta) per le spese sostenute e documentate per le attività di cui all'art. 2 punto 4.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non, inerente e/o conseguente alle prestazioni di cui trattasi, ivi compresi gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza.

L'affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

L'affidatario deve consentire all'Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 4 - Modalità di pagamento

Relativamente alle prestazioni, l'affidatario dovrà presentare idonea documentazione:

- Per i punti 1-2: relazione inerente le attività prestate, presentazione di time sheets, con le indicazioni relative ai corrispettivi orari;
- Per il punto 3: giustificativi della locazione dell'immobile
- Relativamente al punto 4: giustificativi delle spese sostenute

Tutti i suddetti giustificativi devono riportare il CUP e la dicitura "spesa cofinanziata dal FP Quota povertà estrema 2022";

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di emissione di apposita fattura mensile, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro 30 GG giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime.

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento, in seguito all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall' Amministrazione comunale al termine dell'appalto e solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento in oggetto, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito l'affidatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi del comma 9-bis del art. 3 della sopracitata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 – Revisione prezzi

Non si applicano clausole di revisione dei prezzi, essendo il contratto di durata inferiore all'anno.

Art. 7 - Codice di comportamento

L'affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti" rinvenibile al seguente link https://asti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_2860.html oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", secondo quanto previsto dall'art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall'art. 1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all'affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 8 DUVRI

Il presente contratto non comporta la necessità del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza poiché il servizio si svolge in luoghi in cui il Comune non ha la disponibilità giuridica.

Art. 9 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 non viene richiesta, a garanzia degli adempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, la garanzia definitiva, secondo quanto trattandosi di operatore economico di nota solidità.

Art. 10 – Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario, durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi.

A tal fine, l'affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, copia della propria polizza assicurativa per la Responsabilità Civile in corso di validità.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto – Subappalto

Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Non è ammesso il sub-appalto in quanto, data la particolarità del servizio e gli utenti a cui è rivolto, si richiede che gli interventi vengano svolti direttamente dall'affidatario individuato per la sua competenza ed esperienza in servizio sociali analoghi.

Art. 12 - Penali

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente foglio condizioni, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari a € 50 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto dal successivo articolo Risoluzione del contratto.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni in appalto.

Art. 13 - Risoluzione del Contratto

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. ed all'articolo 122 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- a) accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti al capo II del D.Lgs 36/2023;
- b) frode dell'affidatario;
- c) cessione totale o parziale del contratto e subappalto in violazione della normativa vigente
- d) danni gravi provocati dall'affidatario a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi;
- e) applicazione di oltre n. 3 penali;
- f) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente;
- g) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale sarà legittimata a richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti da un eventuale nuovo affidamento.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 14 - Recesso

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 123 del D.Lgs 36/2023.

Art. 15 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, speciale o della legge, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

A tal fine l'affidatario, prima dell'avvio del servizio, sarà nominato Responsabile del trattamento, come previsto dall'art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 con apposito contratto in forma scritta, che specifichi la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la modalità e la durata del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento.

Art. 17– Stipula del contratto e spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto verrà concluso mediante scambio di lettere commerciali, attraverso la sottoscrizione di scrittura privata non autenticata.

Il contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023.